

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**

**ART. 1 - COSTITUZIONE**

1. La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.) è costituita da tutte quelle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche che, previa affiliazione alla stessa, hanno per fine la pratica delle discipline sportive rientranti negli scopi della Federazione.
2. La F.I.H.P. gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. ed è la sola qualificata a disciplinare in Italia l'attività rotellistica in tutte le sue specialità.
3. La gestione amministrativa della F.I.H.P. è ispirata alle direttive in materia contabile emanate dal C.O.N.I. e dalle norme legislative vigenti in materia.
4. La F.I.H.P. aderisce alla Federation Internationale de Roller Sports (F.I.R.S.) ed alla Confederation Europeenne de Roller Skating (C.E.R.S.) e ne è l'unica rappresentante in Italia.

**ART. 2 – SCOPI**

1. I fini istituzionali della F.I.H.P. sono:
  - lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del pattinaggio a rotelle in tutte le sue specialità e manifestazioni, nel territorio nazionale;
  - lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale e alla eventuale partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dalla competente Federazione Internazionale e dal C.O.N.I.-
2. L'attività praticata è dilettantistica ed in quanto tale è disciplinata dai principi contenuti nella carta olimpica.

**ART. 3 – ORGANIZZAZIONE**

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi direttivi, di giustizia e di controllo, ed attraverso gli Organismi

indicati dallo Statuto Federale.

In funzione delle esigenze legate allo sviluppo delle attività, il Consiglio Federale può nominare Commissioni Consultive o Gruppi di Lavoro.

#### **ART. 4 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

1. Le riunioni degli Organi Collegiali elettivi - Consiglio Federale, Consiglio di Presidenza, Corte Federale, Collegio dei Revisori Contabili, Comitati Regionali, Comitati Provinciali - sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Gli Organi Collegiali elettivi devono, peraltro, essere convocati in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Per quanto riguarda le riunioni della Corte Federale, le norme sul funzionamento sono disciplinate dal regolamento di Giustizia.
5. Le deliberazioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione.
6. Le votazioni avvengono in forma manifesta per appello nominale.

#### **ART. 5 - DECADENZA**

1. Le ipotesi di decadenza ed integrazione del Consiglio Federale, sono previste all'art.40 dello Statuto Federale.
2. Le suddette norme si applicano anche in caso di cessazione per qualsiasi motivo dei componenti dei Comitati Regionali e Provinciali.

**TITOLO II**  
**I SOGGETTI**  
**CAPO I**  
**LE SOCIETA'**

**ART. 6 - RICONOSCIMENTO SPORTIVO ED AFFILIAZIONE - REQUISITI -**

1. A norma dell'art. 4 dello Statuto, il riconoscimento ai fini sportivi è attribuito alle Società ed Associazioni, che ne facciano espressa richiesta e che siano rette da statuti conformi ai principi di democrazia interna, che non abbiano finalità di lucro, e che svolgano attività rientranti nelle discipline sportive federali. Nel caso in cui la Società sia costituita nella forma di S.p.A. o di S.r.l. lo Statuto deve prevedere il totale reinvestimento degli utili nella Società per il perseguimento dell'attività sportiva. Lo Statuto deve contenere l'indicazione delle discipline sportive federali che si intendono praticare.
2. Ogni modifica allo Statuto Societario deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.
3. Al riconoscimento consegue l'affiliazione, che ha validità annuale con possibilità di rinnovo alla scadenza.

**ART. 7 - MODALITA' E PROCEDURE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE**

1. L'affiliazione si ottiene con domanda scritta inoltrata alla F.I.H.P. ed al competente organo provinciale, mediante apposito modulo, sottoscritto dal Presidente o da altro rappresentate legale, quale risulta dall'atto costitutivo o dagli atti societari. Con la sottoscrizione del modulo di affiliazione il Presidente o altro legale rappresentante della Società dichiara di essere a conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti federali e, conseguentemente, accetta di assoggettarvisi. Inoltre, il Presidente, o altro legale rappresentante della Società, dichiara espressamente con la sottoscrizione di essere a conoscenza delle normative in materia di lotta al doping.
2. Alla domanda di affiliazione, nella quale saranno indicati i settori della F.I.H.P. all'attività dei quali intendono partecipare, debbono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

- a) l'atto costitutivo;
  - b) lo Statuto sociale;
  - c) la composizione del Consiglio Direttivo con l'indicazione degli incarichi ricoperti dai componenti. Deve, inoltre, essere allegata copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione dei medesimi;
  - d) documento attestante l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento. L'importo delle suddette quote sono deliberate annualmente dal Consiglio Federale;
  - e) l'elenco nominativo dei propri soci Dirigenti, atleti e tecnici da tesserare alla F.I.H.P.
3. La domanda di affiliazione va presentata alla Segreteria Federale e copia della stessa al Comitato Provinciale competente per territorio che relazionerà alla Segreteria Federale ove ritenga di formulare proprie osservazioni sulla richiesta.
4. La Segreteria Federale, accertata la corrispondenza della documentazione alle disposizioni federali, valutate le eventuali osservazioni del Comitato Provinciale, trasmette i relativi atti al Consiglio Federale.
5. Gli effetti dell'affiliazione decorrono dalla data della delibera del Consiglio Federale. L'affiliazione ha durata fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
6. Le Società che intendano rinnovare, alla scadenza, l'affiliazione devono farne espressa domanda da indirizzare alla Segreteria Federale secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento e le procedure stabilite dal Consiglio Federale.
7. Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione la Segreteria Federale darà notizia sugli atti ufficiali e direttamente alle Società interessate ed ai Comitati Regionali e Provinciali di competenza.
8. La mancata accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione sarà comunicata alla Società, al Comitato Regionale e al Comitato Provinciale con la relativa motivazione.
9. Avverso i provvedimenti di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI come previsto dall'art. 6 dello Statuto.

## **ART. 8 – TERMINI**

1. La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualunque momento dell'anno.
2. La domanda di riaffiliazione deve essere inoltrata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale è riferita. Alla domanda devono essere allegate le ricevute del conto corrente postale riguardante il versamento delle prescritte quote. Per i pagamenti effettuati successivamente alla data del 30 novembre e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, l'affiliazione è sospesa e la Società non potrà in quel periodo svolgere alcuna attività sportiva. Saranno in questo caso applicate l'indennità di mora nelle misure stabilite dal Consiglio Federale.
3. Ove il pagamento della quota di riaffiliazione non avvenga entro il 31 marzo in precedenza indicato, il Consiglio Federale dichiarerà la decadenza della Società. Ove il pagamento della quota dovuta non avvenga entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la riaffiliazione, gli atleti sono svincolati e potranno tesserarsi per altra Società a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **ART. 9 - FUSIONI**

1. Nel caso di fusione di più affiliati, il nuovo soggetto potrà assumere la denominazione di uno qualsiasi dei precedenti affiliati ovvero una nuova denominazione.  
Il nuovo soggetto si darà un proprio statuto e nuovi organi sociali.  
In caso di incorporazione, la società incorporante mantiene statuto e consiglio direttivo originari.
2. La fusione e l'incorporazione sono ammesse solo tra affiliati con sede nella stessa provincia, salvo deroga del Consiglio Federale che può essere concessa solo quando congiuntamente:
  - a) tutti gli affiliati abbiano sede in province contigue della medesima regione;
  - b) sussistano validi motivi di natura tecnico sportiva e geografica.
3. Le fusioni e le incorporazioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale e copia autentica dei verbali dell'assemblea che hanno deliberato la fusione o l'incorporazione devono essere allegate alla relativa domanda. Saranno allegati anche lo statuto e l'atto costitutivo della società sorta dalla fusione, ove quest'ultima non avvenga per incorporazione.
4. Il provvedimento con il quale viene respinta la domanda riguardante la fusione o l'incorporazione deve essere motivato.

5. Al soggetto sorto dalla fusione sono riconosciuti l'anzianità federale più elevata fra quelli cui hanno diritto gli affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché tutti i diritti ed i doveri che facevano capo ai soggetti interessati alla fusione.
6. Il soggetto sorto dalla incorporazione mantiene l'anzianità federale dell'affiliato incorporante e tutti i diritti doveri facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione.
7. Nel caso di fusione o incorporazione tra società che praticano la disciplina sportiva dell'hockey, gli effetti sportivi decorrono dalla data di inizio del campionato successivo. Per le altre discipline gli effetti sportivi decorrono dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale.
8. Gli atleti tesserati con la società interessata alla fusione o all'incorporazione rimangono tesserati alla nuova società e si intendono vincolati soltanto per la parte residua del periodo di vincolo.
9. In caso di fusione o incorporazione disciplinata al comma 2 lett. a) e b) gli atleti interessati dovranno procedere ad un tesseramento ex novo presso la nuova società. Gli atleti che non procederanno al tesseramento di cui sopra si intendono liberi da ogni vincolo sportivo.

#### **ART. 10 - VARIAZIONI**

1. Ove, nel corso dell'anno, si verificano modificazioni nella denominazione sociale o nella struttura societaria, la Società affiliata deve darne comunicazione alla Segreteria Federale allegando copia del verbale dell'Assemblea sociale nella quale le variazioni sono state deliberate.  
Copia della documentazione deve essere inviata ai competenti Comitati Provinciali e Regionali.
2. Tutte le variazioni esplicano efficacia successivamente all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Federale.

#### **ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETA E ASSOCIAZIONI**

In conseguenza del riconoscimento sportivo e dell'affiliazione alla F.I.H.P., alle Società ed alle Associazioni derivano una serie di diritti e doveri:

##### **DOVERI**

Le Società e le Associazioni hanno il dovere di:

- a) accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
- b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le

- consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
- c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
  - d) le Società devono assicurare l'assistenza tecnica agli atleti tesserati ed agevolare la partecipazione alle manifestazioni agonistiche e promozionali indette dalla Federazione;
  - e) mettere a disposizione della F.I.H.P. gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana;
  - f) versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia;
  - g) destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica agonistica in particolare.

Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Federale.

## **DIRITTI**

Le Società hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali. Il diritto di voto potrà essere esercitato dalle sole Società che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi rispetto alla data fissata per la celebrazione delle Assemblee a condizione che in detto periodo abbiano svolto attività sportiva organizzata dalla Federazione;
- b) partecipare alle gare Federali dei Campionati Italiani, Interregionali, Regionali e Provinciali, nonché a gare internazionali in conformità alle disposizioni federali;
- c) organizzare manifestazioni sportive nel rispetto delle disposizioni della Federazione;

Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta la esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata dai competenti Organi della Giustizia Federale una sanzione di squalifica od inibizione in corso di esecuzione. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare all'Assemblea.

## **ART. 12 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.H.P.**

1. Le "Società" cessano di appartenere alla F.I.H.P. nei seguenti casi la cui disciplina è dettata dai successivi commi:

- a) per recesso della Società;
  - b) per scioglimento della Società;
  - c) per radiazione, comminata dagli organi di giustizia, a seguito di gravi infrazioni alle norme federali dagli stessi accertate;
  - d) per mancata riaffiliazione annuale, determinata per volontà del soggetto interessato o per non aver quest'ultimo provveduto al pagamento di tutte le pendenze finanziarie. In caso di cessazione per morosità, questa deve essere sancita dal Consiglio Federale;
  - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
  - f) per cessazione dell'attività rotellistica;
2. La Società affiliata recede avendo comunicato alla F.I.H.P. la sua volontà di non riaffiliarsi, è considerata receduta a tutti gli effetti la Società che non si riaffilia nei termini di cui al precedente art. 8.
  3. La Società affiliata che per qualsiasi motivo si scioglie, cessa automaticamente di appartenere alla F.I.H.P..
  4. Le Società affiliate sono cancellate dagli appositi albi federali a seguito di radiazione comminata dagli Organi di Giustizia Federale.  
Il provvedimento di radiazione viene comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.
  5. In ogni caso di cessazione le "Società" devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.H.P. ed alle altre Società affiliate, in caso di mancato pagamento delle pendenze economiche da parte della Società cessata, i dirigenti delle stesse non possono ricoprire cariche sociali presso altri affiliati fino al saldo del debito.
  6. La cessazione di appartenenza alla F.I.H.P. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.



## CAPO II

### I TESSERATI

#### **ART. 13 - GENERALITA'**

1. I soggetti, indicati all'articolo 9 dello Statuto, con il tesseramento instaurano con la Federazione un rapporto giuridico-sportivo.
2. Il tesseramento decorre:
  - a) dall'atto del tesseramento in favore di una Società affiliata per gli atleti e per gli amatori;
  - b) dall'elezione o dalla nomina per i dirigenti federali;
  - c) dalla accettazione della relativa domanda di affiliazione per i dirigenti ed altri soggetti societari;
  - d) dall'inquadramento nei rispettivi ruoli per ufficiali di gara, tecnici, medici, fisioterapisti.

#### **ART. 14 - TESSERAMENTO DEGLI ATLETI**

1. Con il tesseramento in favore di una Società affiliata l'atleta si impegna a fornire in esclusiva alla stessa, per l'anno sportivo cui è riferito, le proprie prestazioni sportive ed a seguire, sempre in esclusiva, i programmi di preparazione atletica sportiva della Società con la quale è tesserato; tale vincolo decade o può essere sciolto a norma dei successivi artt. 26 e 27.
2. Il vincolo non si applica per il primo anno di tesseramento dell'atleta alla F.I.H.P., nonché per le categorie degli amatori e degli atleti fino all'11° anno compreso.
3. Le domande di tesseramento, formulate per mezzo dell'apposita modulistica, possono essere avanzate esclusivamente dalle Società affiliate.
4. Nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento l'atleta o, in caso di minore, l'esercente la potestà deve dichiarare di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alle normative riguardanti il doping ed il vincolo sportivo.

Deve altresì dichiarare di accettare quanto disposto dall'art. 79 dello Statuto in materia di vincolo di giustizia nonché sottoscrivere l'obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping.

5. Gli atleti possono prendere parte all'attività negli specifici settori Federali, Artistico, Corsa, Hockey, per i quali sono tesserati.
6. Le Società devono inoltre acquisire la documentazione sanitaria riguardante l'idoneità dei propri atleti alla pratica della disciplina sportiva prescelta, prescritta dal decreto del Ministero della Sanità del 18/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni e conservarla agli atti sotto la propria responsabilità.
7. Il tesseramento atleti può essere richiesto a partire dal 7° anno di età:
8. Il tesseramento degli atleti deve essere richiesto dalla Società di appartenenza, in ossequio alla presente normativa. Le Società devono vigilare affinché la validità del certificato medico di idoneità sportiva agonistica, o generica per gli amatori, copra l'intera durata del tesseramento.

#### **ART. 15 – PRIMO TESSERAMENTO DEGLI ATLETI**

1. Le richieste di primo tesseramento di atleti possono essere avanzate nei seguenti periodi:
  - settore corsa e artistico: dal 01 gennaio al 30 ottobre di ogni anno;
  - settore hockey: dal 01 agosto al 30 giugno dell'anno successivoutilizzando gli appositi modelli forniti dalla Segreteria Federale accompagnati da:
  - certificato di nascita o documento idoneo a certificare l'età dell'atleta;
  - attestazione di avvenuto versamento della quota di tesseramento nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
2. Sui modelli di tesseramento deve essere apposta la firma dell'atleta. Per gli atleti che non hanno compiuto il 18° anno di età è altresì obbligatoria la firma per consenso di chi esercita la potestà.
3. In carenza di uno di tali documenti, e/o in mancanza dei requisiti prescritti, non verrà dato corso al tesseramento.

#### **ART. 16 - RINNOVO DEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI**

1. Per rinnovare il tesseramento dei propri atleti, le Società interessate dovranno inviare apposita domanda utilizzando i moduli appositamente predisposti dalla Federazione.
2. Nel caso in cui l'atleta delle discipline del pattinaggio artistico e corsa non intenda rinnovare il proprio tesseramento, dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria federale entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La richiesta di rinnovo riguardante gli atleti delle discipline del pattinaggio artistico e corsa deve essere inviata dalla Società alla Segreteria Federale entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale il tesseramento è richiesto, il tesseramento ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre.
4. Nel caso in cui l'atleta della disciplina dell'hockey non intenda rinnovare il proprio tesseramento, dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria federale entro il 15 agosto dell'anno di riferimento.
5. Per gli atleti della disciplina dell'Hockey la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in corso, il tesseramento ha validità dal 01 agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti dai precedenti commi comporta l'automatica decadenza del vincolo sportivo.
7. Il tesseramento degli atleti svincolati va proposto come nuovo tesseramento e non è prevista, in questo caso, la produzione del certificato di nascita o documento equipollente.
8. Al modulo di richiesta del rinnovo del tesseramento deve essere allegata la ricevuta del versamento della prescritta quota il cui importo è stabilito dal Consiglio Federale. Il mancato versamento della quota comporta la reiezione della richiesta di rinnovo.

**ART. 17 - TESSERAMENTO DI ATLETI CITTADINI STRANIERI E DI ATLETI  
PROVENIENTI DA FEDERAZIONI STRANIERE**

1. Il Consiglio Federale stabilisce il numero di atleti cittadini stranieri ed atleti provenienti da Federazioni straniere che le Società possono tesserare, nei limiti delle quote autorizzate dal Consiglio Nazionale del CONI ed in base alle vigenti disposizioni di legge, nonché alla normativa emanata dal Consiglio Nazionale del Coni del 17 luglio 2004 relativamente all'utilizzo dei suddetti nella disciplina dell'hockey.  
A tutti gli atleti sopraccitati sono applicabili le disposizioni sul tesseramento contenute nello Statuto e nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
2. Per il tesseramento di atleti cittadini stranieri ed atleti provenienti da Federazioni straniere devono essere allegati:
  - a) nulla osta, rilasciato dalla Federazione di provenienza, se trattasi di atleta tesserato;

- b) fotocopia di un documento valido per l'espatrio.
3. Per il tesseramento del settore Hockey si applicano le disposizioni previste dalla F.I.R.S. nonché dai rispettivi Comitati Tecnici Internazionali C.I.R.H. e C.I.R.I.L.H.
  4. Gli atleti provenienti da Federazioni straniere e gli atleti cittadini stranieri potranno partecipare a tutte le gare e manifestazioni federali previste dalle rispettive norme regolamentari delle specialità. In conseguenza della partecipazione alle manifestazioni delle discipline individuali, le Società di appartenenza non acquisiscono i voti di cui all'art. 29 dello Statuto Federale.
  5. Gli atleti provenienti da Federazioni straniere e gli atleti cittadini stranieri non potranno fregiarsi del titolo di Campione Italiano di qualsiasi categoria individuale.
  6. Gli atleti che provengono da Federazioni straniere e tesserati in qualità di cittadini italiani, perché in possesso di doppia nazionalità, non possono partecipare a gare indette dalla F.I.R.S. per conto della nazione di provenienza senza il consenso della Federazione Italiana.

#### **ART. 18 – TESSERAMENTO DEGLI ATLETI DEL SETTORE HOCKEY PER SOCIETA' ESTERE**

Gli atleti del settore hockey tesserati a norma del presente regolamento possono tesserarsi per Società estere alle seguenti condizioni:

- a) rilascio del nulla osta da parte della Federazione.
- b) l'autorizzazione federale è subordinata al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica, se richiesto dalla Società cedente di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
- c) nessun atleta può trasferirsi presso società estere in assenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a e b, l'omissione di tali adempimenti comporta a carico dell'atleta:
  1. il mantenimento del vincolo sportivo presso la società;
  2. il deferimento agli organi di giustizia competenti per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

#### **ART. 19 - TESSERAMENTO DEGLI ATLETI "AZZURRI"**

A tutti coloro che hanno rivestito o rivestono la maglia azzurra è attribuito la "tessera d'onore" secondo le norme del Regolamento Atleti Azzurri.

## **ART. 20 - DIVIETO DI TESSERAMENTI DUPLICI**

Non è consentito il tesseramento per più Società.

## **ART. 21 - CATEGORIE DEGLI ATLETI**

1. Gli atleti sono inquadrati, sulla base dell'età compiuta all'atto dell'inquadramento, nelle seguenti categorie a fianco di ciascuna delle quali è indicata l'età richiesta.

### a) **CORSA**

Seniores	dal 18° anno in poi
Juniores	dal 16° anno al 17° anno
Allievi	dal 14° anno al 15° anno
Ragazzi	dal 12° anno al 13° anno
Esordienti	dal 10° anno al 11° anno
Giovanissimi	dal 7° anno al 9° anno

### **SKIROLL**

Seniores	dal 20° anno in poi
Juniores	dal 17° anno al 19° anno
Allievi	dal 14° anno al 16° anno
Ragazzi	dal 12° anno al 13° anno
Esordienti	dal 10° anno al 11° anno
Giovanissimi	dal 8° anno al 9° anno

### b) **ARTISTICO**

Seniores	dal 19° anno in poi
Juniores	dal 17° anno al 18° anno
Jeunesse	dal 15° anno al 16° anno
Cadetti	dal 13° anno al 14° anno
Allievi	dal 11° anno al 12° anno
Esordienti	dal 9° anno al 10° anno
Giovanissimi	dal 8° anno
Promozionale A	dal 13° anno al 14° anno
Promozionale B	dal 15° anno al 16° anno
Promozionale C	dal 17° anno al 18° anno
Promozionale D	dal 19° anno in poi

c) **HOCKEY PISTA – HOCKEY IN LINE**

Seniores	dal 19° anno e oltre
Juniores	dal 16° anno al 18° anno
Primavera	dal 14° anno al 15° anno
Allievi	dal 11° anno al 13° anno
Ragazzi	dal 9° anno al 10° anno
Esordienti	dal 7° anno al 8° anno

2. Per la sola specialità del pattinaggio artistico, gli atleti che hanno compiuto, al 1° gennaio di ogni anno in corso, il dodicesimo anno di età, possono scegliere, di anno in anno, di tesserarsi, secondo l'età di corrispondenza, per le categorie Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores, oppure Regionali Giovanili, Regionali A o Regionali B. Per gli atleti tesserati per le categorie Allievi, Cadetti, Juniores e Seniores, anche se hanno gareggiato, possono optare per l'anno successivo tesserandosi per le rispettive categorie Regionali Giovanili promozionali quali distinte al primo comma dalle lettere A, B, C e D.

**ART. 22 - QUOTE DI TESSERAMENTO**

Le quote di tesseramento sono deliberate annualmente dal Consiglio Federale.

**ART. 23 – TRASFERIMENTI DI ATLETI**

1. Alle richieste di tesseramento di atleti provenienti da altre Società deve essere allegato il nulla osta della Società di provenienza. Il nulla osta può avere effetto immediato qualora l'atleta non abbia svolto attività federale nell'anno in corso; in caso contrario, ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è stato rilasciato.
2. Nel caso in cui l'atleta abbia ottenuto lo scioglimento del vincolo a seguito di decisione del Giudice Sportivo del settore, alla richiesta del tesseramento deve essere allegata copia di detta decisione.
3. Nelle ipotesi previste ai precedenti commi, alla richiesta va anche allegata l'attestazione di avvenuto versamento della prescritta quota di tesseramento.

4. Per la sola specialità dell'Hockey nel corso dell'anno sportivo, e per una sola volta, è consentito il trasferimento temporaneo di atleti ad altre Società. Tuttavia, un ulteriore trasferimento è consentito nel caso in cui la Società ricevente rinunci al beneficio del trasferimento provvisorio. Le modalità di utilizzazione degli atleti nei rispettivi campionati sono indicate nel Regolamento "Norme per l'attività Hockey". Per i trasferimenti provvisori non è previsto il pagamento dell'indennità di addestramento e formazione tecnica.

#### **ART. 24 - PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA**

1. Durante il periodo di validità del vincolo ed a seguito della richiesta di trasferimento di un atleta tesserato ad altro sodalizio, la Società interessata può pretendere dalla Società richiedente il pagamento del "premio di addestramento e formazione tecnica".
2. Durante il periodo di validità del vincolo sportivo, il trasferimento ad altra società può essere richiesto anticipatamente solo nei casi di cui al successivo art. 26.
3. L'entità del "premio" è calcolata sulla base di parametri individuali ed in funzione delle peculiarità di ciascuno dei settori nei quali si svolge l'attività tecnica della F.I.H.P.-
4. Al verificarsi delle circostanze di cui al successivo articolo 26 punto c), e se richiesto dagli interessati, il Giudice Sportivo Nazionale, valutate le motivazioni adottate dall'appellante ed acquisita la relativa documentazione probatoria, può stabilire l'entità del premio di addestramento e formazione tecnica, entro i limiti massimi previsti dalle tabelle di cui al successivo art.25.
5. Il "premio di addestramento e formazione tecnica" deve essere reinvestito nel perseguimento di fini sportivi.

#### **ART. 25 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA**

1. L'entità del premio di addestramento e formazione tecnica viene calcolato sulla base dei seguenti parametri:
  - a. PUNTEGGIO BASE:  
il punteggio base di ciascun atleta è di punti 10.

b. ANNI DI MILITANZA PRESSO LA SOCIETÀ CEDENTE:

saranno attribuiti 5 punti per ogni anno o frazione di anno di tesseramento presso la Società cedente, a decorrere dal 12° anno di età, fino ad un massimo di 30 punti.

c. VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA:

sono presi in esame i risultati agonistici e sportivi ottenuti dall'atleta nell'anno sportivo in corso e nei due precedenti.

Per ciascuno degli anni presi in esame sarà considerato, solo ed una sola volta, il miglior punteggio ottenuto dall'atleta o dalla squadra, per l'Hockey, nella quale l'atleta ha militato.

I punteggi relativi sono assegnati nel modo seguente:

**Per il settore corsa e artistico**

		<u>1°</u>	<u>2°</u>	<u>3°</u>
Campionati Italiani di categoria	punti	10	8	5
Campionato Italiano Seniores	“	20	16	10
Campionato Europeo Giovanile Corsa (categ. Allievi)	“	20	16	10
Campionato Europeo Giovanile Art (categ. Jeunesse e Cadetti)	“	20	16	10
Campionato Europeo Juniores	“	30	22	15
Campionato Europeo Seniores	“	40	30	20
Campionato Mondiale Juniores	“	40	30	20
Campionato Mondiale Seniores	“	80	60	50

**Per il settore hockey**

		<u>1°</u>	<u>2°</u>	<u>3°</u>
Campionato Italiano serie A1 Hockey	punti	20	16	10*
Campionati Italiani Femminile	“	10	8	5*
Campionati Italiani di categoria	“	10	8	5
Campionati Italiani Seniores	“	20	16	10
Campionato Europeo Giovanile	“	20	16	10
Campionato Europeo Juniores	“	30	22	15
Campionato Europeo Seniores	“	40	30	20
Campionato Mondiale Juniores	“	40	30	20
Campionato Mondiale Seniores	“	80	60	50

\*fase regolare esclusi play off



2. Qualora durante il periodo preso in esame l'atleta sia stato qualificato "Atleta Azzurro", a norma di quanto previsto dal "Regolamento Azzurri", o abbia militato in qualità di componente di rappresentative nazionali di categoria, per le quali non è prevista la qualifica di Azzurro, sono assegnati per ciascun anno i seguenti punteggi:
- Atleta Azzurro punti 10
  - Componente rappresentativa nazionale di categoria punti 5

I punteggi indicati non sono cumulabili con l'eventuale punteggio di merito ottenuto sulla base dei risultati di cui al punto 1.

Per ciascun anno sarà preso in considerazione il punteggio relativo alla qualifica di grado superiore.

Il valore del punto è fissato nel modo seguente:

Settore Artistico	Euro 5,16 a punto	
Settore Corsa	Euro 5,16 a punto	
Settore Hockey in Line	Euro 15,00 a punto fisso	
Settore Hockey su Pista	IMPORTO EURO	ETA' ATLETA
	Euro 300	da 18 a 35
	Euro 200	17 compiuti
	Euro 100	16 compiuti
	Euro 50	15 compiuti
	Euro 25	14 compiuti
	Euro 12	13 compiuti
	Euro 5	12 compiuti ed oltre il 36°

## **ART. 26 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO**

Il vincolo sportivo può essere sciolto anticipatamente; competente ad esaminare l'ammissibilità delle domande di scioglimento del vincolo è il Giudice Sportivo Nazionale del settore per il quale l'atleta è tesserato .

Il nuovo tesseramento potrà decorrere dal 1° gennaio (01 agosto per l'Hockey) dell'anno successivo, salvo il caso in cui l'atleta non abbia svolto attività Federale; in tal caso la decorrenza sarà immediata.

In caso di scioglimento del vincolo, è dovuto, se richiesto, un premio di addestramento e formazione tecnica che dovrà essere corrisposto dalla Società ricevente, calcolato sulla base delle tabelle di cui al precedente art. 25.

Lo scioglimento del vincolo potrà essere richiesto dall'interessato nei seguenti casi:

a) cambio di residenza dell'atleta

Nel caso in cui l'atleta trasferisca la propria residenza in Comune diverso da quello nel quale ha sede la Società di appartenenza, e sempre che tale trasferimento costituisca effettivo impedimento al proseguimento dell'attività agonistica potrà richiedere lo scioglimento del vincolo. In tal caso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme relative allo scioglimento del vincolo a seguito di rilascio di nulla osta, di cui al punto precedente. Per quanto riguarda il settore hockey il cambio di residenza costituisce motivo di scioglimento del vincolo sportivo, limitatamente agli atleti minorenni.

b) mancata assistenza tecnica da parte della Società

Le Società affiliate sono tenute a fornire la necessaria assistenza tecnica ai propri atleti tesserati, tra l'altro, per mezzo di "istruttori" in possesso di una delle qualifiche rilasciate dalla Scuola Italiana Pattinaggio a Rotelle. Esse devono inoltre consentire e facilitare la partecipazione dei propri atleti alle gare alle quali sono qualificati a partecipare. In conseguenza di grave inosservanza, protrattasi per almeno un anno sportivo, dei suddetti doveri, gli atleti possono presentare domanda di scioglimento del vincolo, indicando e documentando i motivi posti alla base della stessa.

In tal caso il Giudice Sportivo Nazionale del settore competente stabilisce, come previsto dal precedente art. 25, l'entità del premio di addestramento e formazione tecnica.

c) mancato rinnovo del tesseramento

Nel caso in cui il tesseramento dell'atleta non fosse stato rinnovato entro il termine del 30 novembre per i settori Pattinaggio Artistico e Corsa ed entro il 30 giugno per il settore Hockey, per omissione della Società, questi è libero di tesserarsi per altra Società affiliata a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo (al 1 agosto per il settore hockey). La mancata partecipazione all'attività sociale dipendente dalla volontà dell'atleta, non comporta la decadenza del vincolo sportivo.

Nel caso di mancato rinnovo del tesseramento per volontà espressa dell'atleta tesserato, quest'ultimo potrà essere tesserato per altre Società sportive solo dopo un'inattività protratta di almeno un anno sportivo; in questo caso gli atleti devono comunque presentare domanda di scioglimento del vincolo al Giudice Sportivo Nazionale del settore competente indicando e documentando i motivi posti alla base della stessa. Per il settore Hockey nei casi di cui al comma precedente è comunque dovuto il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica di cui al precedente art. 25 esclusivamente per il primo anno di inattività in misura ridotta del 20%.

#### **ART. 27 - DECADENZA DEL VINCOLO**

1. Il vincolo sportivo ha la durata di quattro anni e decade automaticamente nei seguenti casi:

a) mancata riaffiliazione della Società

Nel caso in cui la Società non abbia presentato la domanda di riaffiliazione entro il termine del 30 novembre, il vincolo decade e gli atleti sono liberi di tesserarsi per altra Società affiliata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

b) sospensione della Società

La sospensione della Società, comminata dai competenti organi di giustizia, con sentenza passata in giudicato per durata di almeno dodici mesi, determina la decadenza del vincolo sportivo.

2. Per il settore Hockey il vincolo decade anche nei seguenti casi:

- a) mancata iscrizione della Società ai campionati federali;
- b) ritiro o rinuncia della Società dai campionati federali.

## **ART. 28 – AMATORI**

Il tesseramento degli amatori, ovvero di coloro che a partire dal 5° anno di età praticano l'attività sportiva del pattinaggio prevista, per la categoria, dai regolamenti della FIRS, può avvenire:

- a. attraverso le società affiliate
- b. direttamente alla Federazione o presso gli organi periferici della stessa, secondo le deliberazioni del Consiglio Federale.

Gli amatori devono essere in possesso della certificazione di idoneità generica alla pratica sportiva.

## **ART. 29 - ALTRI TESSERATI – TESSERAMENTO**

1. I Dirigenti federali centrali e periferici, sia eletti che di nomina, sono tesserati d'ufficio all'atto della elezione o della nomina.
2. I Tecnici, i Medici ed i Fisioterapisti federali sono tesserati all'atto dell'iscrizione nei distinti appositi albi federali.
3. L'iscrizione in detti albi avviene nel rispetto di apposita normativa regolamentare emanata dal Consiglio Federale ed approvata dal C.O.N.I.
4. Gli Ufficiali di Gara sono tesserati al momento dell'acquisizione della qualifica.
5. I Tecnici e gli Ufficiali di Gara devono allegare alla richiesta di tesseramento certificati di idoneità sportiva previsti dai rispettivi Regolamenti Tecnici.
6. La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata, per mezzo degli appositi moduli, entro i termini previsti per il tesseramento atleti. Essa deve fare espresso riferimento alla conoscenza e presa visione da parte dell'interessato dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alla normativa antidoping ed al disposto dell'art.79 dello Statuto (vincolo di giustizia). In caso di mancato rinnovo del tesseramento, gli interessati non possono svolgere l'attività per la quale sono abilitati sino all'espletamento delle relative procedure, salvo eventuali ulteriori limitazioni previste dai rispettivi regolamenti di categoria.

Con la richiesta di rinnovo del tesseramento deve essere inviata la ricevuta relativa al pagamento della relativa quota, deliberata annualmente dal Consiglio Federale.

**TITOLO III**  
**LA STRUTTURA**  
**SEZIONE I**  
**ORGANI CENTRALI**  
**CAPO I**  
**GENERALITA'**

**ART. 30 - FUNZIONI**

1. Gli organi centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento, per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda delle specialità sportive della F.I.H.P. in tutto il territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
  
2. In conformità alle previsioni statutarie, sono organi centrali della Federazione:
  - a) l'Assemblea Nazionale;
  - b) il Presidente della Federazione;
  - c) il Consiglio Federale;
  - d) il Consiglio di Presidenza;
  - e) il Collegio dei Revisori Contabili.

## CAPO II

### L'ASSEMBLEA NAZIONALE

#### **ART. 31 - NORME GENERALI**

L'Assemblea Nazionale può essere sia Ordinaria che Straordinaria. Le competenze specifiche di ciascuna di dette Assemblee sono stabilite dagli articoli 26 e 27 dello Statuto.

#### **ART. 32 - REGOLARITA' DI COSTITUZIONE**

1. Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione quando siano presenti direttamente o per delega almeno la metà degli aventi diritto a voto, un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti.
2. Nei casi di Assemblea Straordinaria convocata per modifiche allo Statuto è richiesta in prima convocazione la partecipazione diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti attribuiti, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.
3. Nel caso di Assemblea Straordinaria indetta per votare la proposta di scioglimento della Federazione si richiamano le norme del Codice Civile.
4. L'Assemblea Nazionale salvo il caso di cui al precedente comma 3 delibera a maggioranza di voti.

#### **ART. 33 - INDIZIONE E PUBBLICITA'**

1. L'Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'ordine del giorno.
2. La Segreteria Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare.

## **ART. 34 - CONVOCAZIONE**

1. La convocazione dell'Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o in caso di impedimento dal Vice Presidente Vicario, il quale vi provvede con l'invio dell'avviso di convocazione, a mezzo raccomandata, posta elettronica o telegramma, spedita alle Società aventi diritto al voto, anche per il Delegato degli Atleti alla stesse tesserati, ed ai Delegati dei Tecnici sportivi eletti a norma dell'art. 19 dello Statuto, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dei lavori.
2. L'avviso di convocazione contiene data, ora, luogo di svolgimento ed ordine del giorno dei lavori.
3. Le classifiche delle Società per l'attività svolta in ciascuno dei tre settori della F.I.H.P. nonché l'elenco delle Società ammesse con diritto di voto, con i relativi voti attribuiti, e' trasmesso dalla Federazione a tutti i Comitati Regionali e Provinciali ed a tutti gli aventi diritto a partecipare, in allegato all'avviso di convocazione.
4. Nelle Assemblee Regionali e Provinciali le Società dispongono dei voti predisposti in base ai punteggi relativi all'attività dell'anno precedente di svolgimento dell'assemblea stessa.

## **ART. 35 - ORDINE DEL GIORNO**

1. L'ordine del giorno dei lavori comprende l'indicazione degli argomenti da esaminare e da deliberare.
2. Non possono essere oggetto di deliberazione argomenti trattati nelle varie o che non siano stati posti all'ordine del giorno.

## **ART. 36 – APERTURA DELLE ASSEMBLEE**

1. L'apertura dei lavori assembleari compete al Presidente Federale o, comunque a chi ha provveduto alla convocazione.
2. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri, esaminata la legittimazione di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si sia costituita la maggioranza degli aventi diritto a voto a norma di Statuto.

3. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'art.38 7° comma del presente Regolamento, in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione avrà accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
4. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci da lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri e dichiara aperta l'Assemblea invitando i Delegati ad eleggere l'ufficio di Presidenza e la Commissione di Scrutinio.
5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.H.P. o, in caso di assenza, da un suo incaricato.
7. Nelle Assemblee Regionali e Provinciali il Segretario viene eletto dall'Assemblea stessa.
8. Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e degli scrutatori avvengono per acclamazione o per appello nominale.  
A tali cariche non possono essere eletti coloro che risultino candidati alle cariche le cui elezioni sono previste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.
9. Nelle Assemblee Regionali o Provinciali sono applicabili, in quanto compatibili, le norme di cui al presente articolo.
10. Una volta insediata, il Presidente dell'Assemblea da lettura degli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'art. 38, 6° comma del presente regolamento e prima di passare ai punti successivi previsti all'ordine del giorno, invita i Delegati ad esprimersi in merito. Dalla votazione sono esclusi i ricorrenti.

#### **ART. 37 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;



- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, sulla base delle richieste pervenute ed in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.  
La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 40 del presente Regolamento;
- e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti dall'Assemblea;
- f) esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dichiara chiusa l'Assemblea;
- g) controlla la rispondenza della stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

#### **ART. 38 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI**

1. Nelle Assemblee Nazionali, la verifica poteri è affidata ad apposita Commissione composta dai componenti effettivi e supplenti della Commissione di Appello Federale e presieduta dal Presidente della stessa o, in assenza dal componente più anziano di età.
2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione Verifica Poteri è necessaria la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente.
3. La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno due ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione.
4. Nelle Assemblee Regionali le Commissioni Verifica Poteri devono essere costituite da almeno tre componenti, compreso il Presidente; sono composte dal Giudice Sportivo Regionale che le presiede e da due componenti nominati dal Consiglio Regionale. Nelle Assemblee Provinciali il Consiglio del Comitato Provinciale nomina il Presidente e due componenti delle commissioni. I Componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere designati tra coloro che siano candidati a cariche le cui elezioni sono previste all'ordine del giorno.

5. La Commissione, organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità della partecipazione delle Società e l'identità dei rappresentanti, accerta la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato.
6. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una Società in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre ricorso all'Assemblea.
7. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale conclusivo, dal quale debbono risultare:
  - a. il numero complessivo dei voti attribuiti rispettivamente alle Società, ai Delegati degli Atleti ed ai Delegati dei Tecnici sportivi;
  - b. il numero delle Società presenti o rappresentate in Assemblea ed il totale dei voti alle stesse attribuiti;
  - c. il numero dei Delegati degli Atleti ed il numero complessivo dei voti agli stessi attribuiti;
  - d. il numero dei Delegati dei Tecnici Sportivi ed il numero complessivo dei voti agli stessi attribuiti.
  - e. Il numero dei voti complessivamente presenti o rappresentati.
8. La Commissione Verifica Poteri deve altresì comunicare a chi assume la Presidenza temporanea delle Assemblee i ricorsi avverso l'operato della Commissione stessa, affinché possa sottoporli all'esame dell'Assemblea.
9. La Commissione Verifica Poteri provvede a consegnare ai delegati, all'atto di ogni votazione, le schede relative al numero dei voti spettanti.

## **ART. 39 - COMMISSIONE DI SCRUTINIO**

1. La Commissione di scrutinio è composta da un Presidente ed almeno due componenti ed è eletta dall'Assemblea.
2. La Commissione di scrutinio ha il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio delle votazioni.
3. Al termine dello scrutinio, dopo aver redatto il relativo verbale, la Commissione trasmette i risultati della votazione al Presidente dell'Assemblea.

## **ART. 40 – VOTAZIONI**

Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 dei delegati per alzata di mano e controprova.

Tutte le votazioni per le elezioni devono avvenire mediante scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e per gli scrutatori che possono essere eletti per acclamazione. La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Ai fini del calcolo dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Nelle Assemblee Elettive i rappresentanti delle Società aventi diritto a voto e i delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi partecipano congiuntamente alle votazioni per la elezione del Presidente e del Consiglio Federale, del Presidente e dei Componenti il Collegio dei Revisori Contabili e della Corte Federale.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nelle rispettive liste. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati

classificati “ex aequo” solo nel caso in cui si rendesse necessaria una ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti.

Per l’elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

I voti vengono espressi su apposita scheda conforme ai modelli approvati dal Consiglio Federale, atto comunque a garantire l’anonimato dei votanti.

Sulle schede saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica per l'espressione delle preferenze.

Le schede sulle quali saranno espresse preferenze in numero superiore al numero degli eligendi e quelle sulle quali siano apposti altri segni identificativi oltre a quelli messi per indicare il voto di preferenza, sono nulle.

Le preferenze per nominativi che non siano stati candidati secondo le norme del presente capo e, pertanto, non riportati a stampa sulle stesse, sono nulle.

#### **ART. 41 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

Tutti i verbali delle Assemblee Nazionali, redatti a cura del segretario dell’Assemblea e firmati, oltre che dal Segretario, dal Presidente dell’Assemblea in duplice esemplare, devono essere trasmessi al C.O.N.I..

I verbali dell’Assemblea Nazionale Elettiva e di quella avente all’ordine del giorno lo scioglimento della Federazione devono essere redatti dal notaio e depositati presso l’apposito Ufficio del Tribunale Civile, mentre quelli relativi alle modifiche statutarie vanno comunicati al Registro delle Persone Giuridiche e inoltrati al Coni per la relativa approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale.

#### **ART. 42 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI FEDERALI**

Possono essere eletti alla carica di Presidente o di Componenti del Consiglio Federale i tesserati in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 31,37 e 78 dello Statuto Federale e che abbiano presentato le loro candidature nei termini stabiliti dall’art. 69 dello Statuto.

Scaduti i termini, la Segreteria Federale provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 47 del presente Regolamento.

L'elezione del Presidente e dei Componenti il Consiglio Federale avviene con votazioni separate e successive.

La votazione per il Consiglio Federale ha luogo su un'unica scheda. I candidati alla carica di Consigliere Federale Atleta e Consigliere Federale Tecnico sportivo, di ciascun settore saranno elencati in tre distinte liste come previsto dall'art. 69 punto 2) dello Statuto Federale.

Il Presidente dell'Assemblea, esaurite le operazioni di scrutinio, comunica i risultati all'Assemblea e procede alla proclamazione degli eletti.

#### **ART. 43 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI.**

Possono essere eletti alla carica di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori Contabili i tesserati in possesso dei requisiti indicati agli artt. 42 e 78 dello Statuto Federale e che abbiano presentato le loro candidature nei termini stabiliti dall'art. 69 dello Statuto.

Scaduti i termini la Segreteria Federale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 47 del presente Regolamento.

La votazione ha luogo su unica scheda per il Presidente ed i Componenti del Collegio.

Sulla suddetta scheda saranno riportate due liste, una per i candidati alla carica di Presidente del Collegio e l'altra per i candidati alla carica di Componente Effettivo o Supplente.

#### **ART. 44 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA CORTE FEDERALE E CANDIDATURE.**

Possono essere eletti quali Componenti la Corte Federale i tesserati in possesso dei requisiti indicati all'art. 78 dello Statuto Federale e che abbiano presentato candidatura nei termini stabiliti dall'art. 69 dello Statuto.

Scaduti i termini la Segreteria Federale provvederà agli adempimenti previsti all'art. 47 del presente Regolamento.

In tutte le elezioni, comprese quelle per la designazione dei Delegati dei Tecnici sportivi per le Assemblee, non possono essere votati candidati in numero superiore ai posti disponibili.

#### **ART. 45 – RISULTATI**

1. Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di scrutinio.
2. I risultati di tutte le votazioni svoltesi presso gli Organi Periferici dovranno essere trasmessi per iscritto alla Segreteria Federale della F.I.H.P. entro 10 giorni dallo svolgimento dei lavori assembleari unitamente al verbale dei lavori sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

#### **ART. 46 – CANDIDATURE**

1. Tutti coloro che intendono concorrere a rivestire una carica federale elettiva devono porre la propria formale candidatura a norma dell'art. 69 e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.78 dello Statuto.
2. Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche devono essere sottoscritte dall'interessato con firma autografa.
3. Gli accrediti di cui all'art. 69 dello Statuto Federale dovranno essere rilasciati da Società aventi diritto a voto e dagli Atleti e Tecnici sportivi maggiorenni tesserati.
4. Le Società aventi diritto di voto, gli Atleti ed i Tecnici sportivi maggiorenni possono rilasciare accredito in favore di un solo candidato alle cariche la cui elezione è all'ordine del giorno dell'Assemblea e precisamente:
  - a) Presidente Federale
  - b) Consigliere Federale
  - c) Consigliere Federale Atleta
  - d) Consigliere Federale Tecnico sportivo

5. Gli accreditati devono riferirsi espressamente all'Assemblea cui la candidatura è collegata ed alla data di celebrazione della stessa.

#### **ART. 47 - FORMAZIONE DELLE LISTE**

1. Scaduti i termini prescritti, indicati nell'art. 69 dello Statuto, il Segretario Generale, per le Assemblee Nazionali, provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati a ciascuna carica in ordine alfabetico.  
In caso di Assemblee Regionali o Provinciali vi provvederanno i rispettivi Presidenti.
2. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante affissione presso gli uffici della Segreteria Federale cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori assembleari.
3. Le liste verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea il quale ne darà lettura in aula.
4. Esse dovranno inoltre essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

#### **ART. 48 - RICORSI PER OMESSA O ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI**

Gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea sia per omessa che per errata attribuzione di voti, il ricorso, che può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto, deve essere depositato presso la Segreteria Federale, a pena di irrecevitività, entro e non oltre 15 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea con atto autografo del Presidente dell'Associazione o di chi è legittimato a sostituirlo. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali affiliati controinteressati ai quali è concesso un termine di 5 giorni dal ricevimento del ricorso per depositare presso la Segreteria Federale le proprie controdeduzioni.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza dal Consiglio Federale e, in base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di modifica dell'elenco delle Società aventi diritto di voto allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicando le variazioni dei voti ed i reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata

alle Società interessate ed esposta nella sede della Verifica Poteri in occasione dello svolgimento delle Assemblee.

Le modifiche apportate all'elenco degli affiliati aventi diritto a voto non producono effetti in merito alle percentuali di accreditamento di cui all'art. 69 dello Statuto.

Le decisioni del Consiglio Federale sono definitive.

### CAPO III

#### IL PRESIDENTE FEDERALE

##### **ART. 49 - ELEZIONE**

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale, con votazione separata ed a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati sia in prima elezione che nell'eventuale ballottaggio.

##### **ART. 50 - ATTRIBUZIONI E COMPITI**

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'art.32 dello Statuto, nonché dal presente Regolamento.
2. Esso costituisce la massima espressione dell'autorità della F.I.H.P. di cui ha la legale rappresentanza con facoltà di delega.
3. Il Presidente convoca le Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie, salvo il caso di cui al 3° comma dell'art.34 dello Statuto Federale.
4. Il Presidente convoca il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza e ne determina l'ordine del giorno dei lavori, salvo il caso contemplato all'art.38, 2° comma dello Statuto Federale, che prevede la richiesta di comunicazione formulata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale, in tal caso gli argomenti indicati nella richiesta devono essere inseriti all'ordine del giorno.
5. Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo delle discipline del pattinaggio in campo nazionale ed internazionale.



6. Adotta, in caso di estrema urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporre dette deliberazioni alla ratifica del competente organo nella prima riunione utile.
7. Adotta su delega del Consiglio Federale deliberazioni di spesa nei limiti fissati dal Consiglio stesso.
8. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento.

#### **ART. 51 - ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO**

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vice Presidente Vicario ovvero, ove ciò non fosse possibile, dal Vice Presidente più anziano d'età.

#### **ART. 52 - IMPEDIMENTO DEFINITIVO O DIMISSIONI**

1. In caso di impedimento definitivo del Presidente Federale ne assumerà le funzioni il Vice Presidente Vicario come previsto dall'art.34, 3° comma dello Statuto, il quale resterà in carica per garantire la continuità dell'amministrazione federale.
2. Entro 60 giorni dall'accertato impedimento definitivo dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale Straordinaria, per il rinnovo delle cariche di Presidente Federale e dei componenti il Consiglio Federale, che dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di dimissioni irrevocabili del Presidente Federale, ha luogo la prorogatio dell'intero Consiglio Federale fino all'espletamento di una Assemblea Straordinaria convocata per il rinnovo delle cariche, nei termini di cui all'art. 34, 4° comma dello Statuto.

### **CAPO IV**

#### **IL CONSIGLIO FEDERALE**

#### **ART. 53 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE**

1. Il Consiglio Federale è composto:

- dal Presidente Federale che lo presiede;
  - da 18 Consiglieri in rappresentanza paritetica dei tre settori della F.I.H.P. dei quali 3 Consiglieri Atleti e 3 Consiglieri Tecnici Sportivi
2. I Consiglieri sono eletti con votazione successiva a quella del Presidente Federale, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, e durano in carica l'intero quadriennio olimpico. Nel caso di dimissioni, cessazione, decadenza ed integrazione dei Consiglieri Federali, si applicano le norme di cui all'art.40 dello Statuto Federale.
  3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il Vice Presidente Vicario e tre Vice Presidenti di settore, scelti tra i Consiglieri eletti nelle rispettive liste come previsto all'art.37 dello Statuto  
Il Consiglio Federale è validamente costituito quando sono presenti:
    - il Presidente o il Vice Presidente Vicario, o uno dei Vice Presidenti; in quest'ultima ipotesi la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano di età;
    - almeno 9 Consiglieri.
 Alle riunioni partecipano, senza diritto a voto, il Segretario Generale, o un suo sostituto, che ne cura la verbalizzazione.  
Le delibere sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **ART. 54 - FUNZIONAMENTO**

1. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun organo collegiale.
2. Il Presidente o, in caso di impedimento temporaneo, il Vice Presidente Vicario o altro Vice Presidente più anziano, in caso di impedimento di quest'ultimo, ne dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.H.P.
3. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne, ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.

4. Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze tra i singoli componenti.

#### **ART. 55 - RIUNIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio Federale viene riunito almeno 4 volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta scritta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata a mezzo posta dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data fissata.
3. In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma e con un preavviso di due giorni.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori Contabili.
5. Possono essere invitati in qualità di esperti e senza diritto a voto, per la trattazione dei soli argomenti di competenza, esperti identificati dal Consiglio Federale e convocati dal Presidente Federale.

#### **ART. 56 - ATTRIBUZIONI**

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall' art. 39 dello Statuto e dal presente Regolamento.
2. Esercita il controllo sull'attività degli organi centrali e periferici, ad eccezione degli organi di giustizia e di controllo, ed esercita il potere di intervento in caso di mancato od irregolare funzionamento degli stessi, al fine di ripristinare la normale attività.

3. Fornisce l'interpretazione autentica delle norme regolamentari dallo stesso emanate.
4. Delibera annualmente il bilancio preventivo della Federazione, le relative variazioni ed il conto unico consuntivo che trasmette al C.O.N.I., nei termini preventivamente fissati, per l'approvazione della Giunta Nazionale.
5. Nomina le Commissioni di studio che ritiene utili al raggiungimento delle finalità istituzionali.
6. Delibera i regolamenti previsti dall'art.86 dello Statuto e le relative norme di applicazione.

#### **ART. 57 - PUBBLICITA' DELLE DELIBERE**

Le delibere adottate dagli Organi Federali, di interesse generale per le Società e quelle relative alle concessioni di contributi, dovranno essere pubblicate negli Atti Ufficiali.

#### **ART. 58 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO FEDERALE**

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
2. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti, nei limiti della competenza della Segreteria Federale.
3. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto da chi presiede la riunione e dallo stesso Segretario.
4. Il verbale può essere approvato seduta stante, oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

## CAPO V

### IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

#### ART. 59 – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente Vicario, dai tre Vice Presidenti di Settore, da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i Consiglieri Atleti e Tecnici Sportivi.
2. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Segretario Generale o dal funzionario dallo stesso delegato.
3. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Collegio dei Revisori Contabili.
4. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente Vicario, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
5. Per la valida costituzione del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti tra cui il Presidente o il Vice- Presidente Vicario.
6. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della metà più uno dei presenti.

#### ART. 60 - ATTRIBUZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Presidenza ha competenza a deliberare in merito alle materie indicate nell'art. 41 dello Statuto ed a decidere su questioni di carattere particolarmente urgente ed incompatibili, per la loro natura, con i tempi di convocazione del Consiglio Federale previsti all'art.55, 2° comma del presente Regolamento.

In ogni caso, ogni deliberazione d'urgenza del Consiglio di Presidenza è soggetta a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte del Presidente, delle ragioni del provvedimento e dell'urgenza.

## CAPO VI

### COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

#### **ART. 61 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA**

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente, da 4 membri effettivi e da tre supplenti; dura in carica 4 anni, in coincidenza col quadriennio olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il Presidente, due membri effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale tra i candidati che abbiano presentato formale candidatura; possono presentare la loro candidatura i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 78 dello Statuto e siano iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
3. Gli altri due membri effettivi ed il terzo supplente sono nominati dal C.O.N.I.
4. I componenti sono rieleggibili.

#### **ART. 62 - INCOMPATIBILITA'**

1. La carica di Revisore Contabile è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni carica sociale.
2. Nel caso in cui il candidato eserciti una funzione tecnica nell'ambito federale, qualora eletto, sarà sospeso dalle funzioni stesse per tutta la durata della carica.

#### **ART. 63 - CESSAZIONE DALLA CARICA**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente o di un membro del Collegio dei Revisori Contabili, questo viene integrato dal supplente in ordine di età come disposto all'art. 2401 del Codice Civile
2. Fino all'espletamento della suddetta integrazione, fungerà da Presidente il membro effettivo più anziano di età.

3. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'organo, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile, in caso contrario sarà indetta entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea Straordinaria per le elezioni integrative.

#### **ART. 64 - ATTRIBUZIONI E COMPITI**

1. Il Collegio dei Revisori Contabili, a norma dell'art.44 dello Statuto e delle disposizioni del Codice Civile, ha il compito di:
  - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
  - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.H.P.; verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
  - c) verificare la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
  - d) verificare sull'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice Civile, sulla valutazione del patrimonio Federale;
  - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
2. I Revisori Contabili effettivi possono, anche individualmente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.H.P.
3. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico di organi federali, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
4. Di ciascuna delle verifiche menzionate deve essere redatto processo verbale.

## **ART. 65 - FUNZIONAMENTO**

1. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale di riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
2. Nella riunione del Collegio è necessaria la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente presiede la riunione il componente effettivo più anziano.
4. I componenti del Collegio sono invitati di diritto ad assistere a tutte le riunioni degli organi deliberanti della Federazione.

### **SEZIONE II**

#### **ORGANI PERIFERICI**

##### **CAPO I**

#### **COMITATO REGIONALE**

## **ART. 66 – GENERALITA’**

L'organizzazione federale regionale e' strutturata secondo circoscrizioni amministrative regionali.

Gli organi del Comitato Regionale sono:

- 1) l'Assemblea Regionale;
- 2) il Presidente Regionale;
- 3) il Consiglio Regionale;
- 4) il Revisore Contabile



## CAPO II

### ASSEMBLEA REGIONALE

#### **ART. 67 - NORME DI RIFERIMENTO E COMPITI**

1. La composizione e le modalità di convocazione dell'Assemblea Regionale sono disciplinate dagli artt. 23 e 47 dello Statuto e dalle norme recate dal presente Regolamento nonché dalle norme in vigore per l'Assemblea Nazionale, in quanto compatibili.
2. Le competenze dell'Assemblea Regionale sono quelle stabilite dagli artt. 48 e 49 dello Statuto.
3. L'Assemblea elettiva procederà, con votazioni separate ed a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente ed, occorrendo, degli altri componenti del Comitato stesso.
4. All'Assemblea Regionale elettiva partecipano le Società che alla data di svolgimento dei lavori abbiano maturato 12 mesi di affiliazione alla F.I.H.P. ed abbiano svolto effettiva attività sportiva come disposto all'art.8 dello Statuto.
5. Ogni Società partecipa con il numero di voti predisposti in base ai punteggi relativi all'attività dell'anno precedente di svolgimento dell'assemblea stessa.
6. Le Società che avranno maturato l'anzianità di affiliazione necessaria in data successiva allo svolgimento dell'ultima Assemblea Nazionale, saranno inserite nell'elenco degli aventi diritto a partecipare e saranno loro attribuiti 10 voti a norma dell'art. 29 comma 1° dello Statuto.
7. Le liste relative alla elezione delle cariche regionali devono essere esposte presso la sede del Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori assembleari. Le suddette liste devono essere contestualmente inviate alla Segreteria Federale.
8. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno, devono essere tempestivamente comunicati al Presidente della F.I.H.P.

### CAPO III

#### IL PRESIDENTE REGIONALE

##### ART. 68 - FUNZIONI E COMPITI

Le funzioni ed i compiti del Presidente Regionale sono disciplinati dall'art. 51 dello Statuto e dalle norme recate dal presente Regolamento.

### CAPO IV

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

##### ART. 69 – COMPOSIZIONE

La composizione del Consiglio Regionale è disciplinata dall'art. 52 dello Statuto.

##### ART. 70 – COMPITI

Il Consiglio Regionale svolge i compiti previsti dall'art. 53 dello Statuto ed in particolare:

- a) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni federali da parte degli affiliati;
- b) coordina le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio e quelle demandate ai Comitati Provinciali ricadenti nella Regione;
- c) tiene aggiornati gli elenchi degli affiliati e dei tesserati della Regione;
- d) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
- g) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Comitato Regionale;
- h) costituisce seggi elettorali per la elezione dei delegati dei Tecnici Sportivi della Regione per le assemblee Nazionali.

## **ART. 71 - FUNZIONAMENTO**

1. Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente e, comunque, non meno di quattro volte l'anno, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
2. Delle riunioni viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale, e di cui viene data lettura nella riunione successiva.
3. La sede del Consiglio Regionale è di norma quella della città capoluogo di Regione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. Il Presidente Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.H.P. nel territorio di competenza.
6. E' responsabile, unitamente al Consiglio, del funzionamento del Consiglio medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
7. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni d'appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di consegna.

## CAPO V

### DELEGATI REGIONALI

#### ART. 72 - NOMINA E COMPITI

1. Nelle Regioni con meno di dieci Società affiliate alla F.I.H.P. con diritto a voto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che dura in carica per un anno salva diversa deliberazione del Consiglio Federale.
2. Comunque, l'incarico va a scadenza con l'avvenuta costituzione degli Organi ordinari Regionali.
3. Al verificarsi della presenza in Regione di dieci Società affiliate con diritto a voto, il Delegato provvederà a darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale.
4. Il Consiglio Federale, alla prima riunione utile, provvederà ad istituire il Comitato Regionale e ad indire l'Assemblea Regionale per l'elezione degli organi del Comitato, che sarà convocata dal Presidente Federale e dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di convocazione.
5. Gli organi elettivi restano in carica sino al termine del quadriennio in corso.
6. I compiti del Delegato Regionale sono disciplinati dall'art.55 dello Statuto.

## CAPO VI

### COMITATI PROVINCIALI

#### ART. 73 – GENERALITA'

Il decentramento amministrativo della F.I.H.P. si attua, altorchè con gli organi regionali, con gli organi periferici provinciali, con riferimento alle circoscrizioni amministrative, con l'eccezione della particolare normativa concernente le Province di Bolzano, Trento e Valle d'Aosta che assumono le funzioni ed i compiti attribuiti ai Comitati Regionali.

1. Gli organi del Comitato Provinciali sono:
  - a) L'Assemblea Provinciale;

b) Il Presidente del Consiglio Provinciale;

c) Il Consiglio Provinciale;

## CAPO VII

### ASSEMBLEA PROVINCIALE

#### **ART. 74 - NORME DI RIFERIMENTO**

La composizione e le modalità di convocazione dell'Assemblea Provinciale sono disciplinate dall'art. 57 dello Statuto e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale e Regionale, in quanto compatibili.

#### **ART. 75 - COMPITI**

1. L'Assemblea Provinciale ordinaria viene convocata nell'anno successivo a quello in cui si sono celebrati i Giochi Olimpici, entro il 15° giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea Regionale elettiva, ed avrà luogo entro i successivi 30 giorni, per il rinnovo dei componenti del Comitato Provinciale.
2. Essa provvede ad approvare la relazione sull'attività del Comitato e definisce le linee per la realizzazione dei programmi annuali di attività, in conformità alle deliberazioni federali e del Comitato Regionale.
3. L'Assemblea provinciale procederà, sulla base dell'art. 58 dello Statuto, alla elezione, con successive separate votazioni a scrutinio segreto, del Presidente e dei componenti del Comitato Provinciale, sulla base delle apposite candidature depositate a norma dell'art. 69 dello Statuto Federale.
4. L'Assemblea straordinaria si riunisce come stabilito dall'art. 57 dello Statuto.

## CAPO VIII

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **ART. 76 - COMPITI**

1. I compiti del Presidente del Consiglio Provinciale sono disciplinati dall'art.59 dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni dello stesso.

## CAPO IX

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **ART. 77 - COMPOSIZIONE - COMPITI E FUNZIONAMENTO**

1. Il Consiglio Provinciale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti con la presenza del Presidente o del Vice Presidente.
2. Il Consiglio Provinciale viene convocato, possibilmente, ogni mese, ma non meno di una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
4. La convocazione del Consiglio Provinciale può anche essere richiesta dalla metà più uno dei componenti che ne facciano motivata richiesta al Presidente.
5. Il Consiglio Provinciale assolve, tra gli altri, i seguenti compiti:
  - a) delibera la convocazione dell'Assemblea Provinciale;
  - b) predispone la relazione tecnico-morale e sportiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;

- c) collabora con il Comitato Regionale per promuovere, propagandare e disciplinare le attività della F.I.H.P. nella Provincia di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
  - d) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Provinciale; copia delle stesse è trasmessa, per conoscenza, al Comitato Regionale competente;
  - e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
  - f) istruisce le domande di affiliazione presentate da nuove Società, verificando il possesso dei requisiti, e le trasmette con proprio parere alla Segreteria Federale della F.I.H.P.; copia della domanda va trasmessa, per conoscenza, al Comitato Regionale competente.
  - g) predispone, di concerto con il Comitato Regionale, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti, entro il limite fissato annualmente dal Consiglio Federale.  
Il piano di spesa integrato nel piano generale del Comitato Regionale competente verrà sottoposto al Consiglio Federale come previsto al punto **f)** dell'art. 70 del presente Regolamento.
6. Delle riunioni viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale ed al competente Comitato Regionale, e di cui viene data lettura nella riunione successiva.
7. La sede del Comitato Provinciale è di norma quella della città capoluogo di provincia.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le riunioni del Consiglio Federale.

## CAPO X

### DELEGATI PROVINCIALI

#### ART. 78 - NOMINA E COMPITI

1. Il Consiglio Federale, nelle Province ove il numero delle Società aventi diritto a voto sia inferiore a dieci, in luogo della costituzione di un Comitato Provinciale, nomina un Delegato Provinciale, che dura in carica un anno, al quale è demandato il compito di promuovere lo sviluppo delle attività federali con l'incremento di Società e tesserati.
2. Al verificarsi della presenza in Provincia di 10 Società affiliate con diritto a voto, il Delegato provvederà a darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale.
3. Il Consiglio Federale, alla prima riunione utile, provvederà ad istituire il Comitato Provinciale e ad indire l'Assemblea Provinciale per l'elezione degli organi del Comitato, che sarà convocata dal Presidente Federale e dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di convocazione.
4. Gli organi eletti restano in carica sino al termine del quadriennio in corso.
5. I compiti del Delegato Provinciale sono disciplinati dall'art. 62 dello Statuto.
6. Il Delegato predispone, di concerto con il Comitato Regionale, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti, entro il limite fissato annualmente dal Consiglio Federale.
7. Il piano di spesa verrà deliberato e sottoposto al Consiglio Federale come previsto alla lettera f) dell'art.70 del presente Regolamento.
8. I Delegati Provinciali assistono senza diritto a voto alle riunioni del Comitato Regionale.



SEZIONE III  
**ORGANISMI TECNICI DI SETTORE**  
CAPO I  
**SETTORI DI SPECIALITA'**

**ART. 79 - GENERALITA'**

L'attività agonistica, tecnica, organizzativa, regolamentare e promozionale federale, si articola nei seguenti settori di specialità che rappresentano discipline rotellistiche di specialità:

- a) Settore Pattinaggio Corsa
- b) Settore Pattinaggio Artistico
- c) Settore Hockey

CAPO II  
**COMMISSIONI DI SETTORE**

**ART. 80 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE**

1. Per ciascun settore il Consiglio Federale nomina una Commissione composta dal Coordinatore Tecnico Sportivo, da Commissari Tecnici, da un rappresentante del Comitato Tecnico Arbitrale, da un componente della Scuola Italiana di Pattinaggio e da un membro con funzioni organizzative.
2. La durata della nomina è annuale. Il Consiglio Federale, in base ad apprezzamenti di tipo tecnico-funzionale, può provvedere a sostituzioni ed avvicendamenti nel corso dell'anno.

**ART. 81 - FINALITA' E ATTRIBUZIONI**

La Commissione di settore è l'organismo che indirizza l'attività tecnica verso schemi unitari, in armonia con gli indirizzi programmatici e sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Federale.

Provvede ad organizzare e promuovere le attività tecniche della F.I.H.P., sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio Federale. Ha funzioni propositive e consultive nonché di coordinamento dell'attività tecnica di ogni singolo settore di specialità.

In particolare:

- a) formula al Consiglio Federale proposte per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione indicando specificatamente i moduli organizzativi cui intende riferirsi;
- b) elabora schemi di regolamenti tecnici e di regolamenti di gara da sottoporre al Consiglio Federale per la necessaria deliberazione;
- c) nell'ambito del piano quadriennale generale stabilito dal Consiglio Federale elabora e propone la programmazione tecnica ed i tempi di esecuzione;
- d) sottopone al Consiglio Federale programmi annuali dell'attività e propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari per il migliore svolgimento della attività tecnica;
- e) propone al Consiglio Federale la nomina dei tecnici di specialità;
- f) propone al Consiglio Federale la nomina di eventuali gruppi di studio per l'esame di particolari problemi tecnici;
- g) programma e predispone l'organizzazione di corsi specifici per atleti, tecnici, ufficiali di gara e dirigenti, da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Federale;
- h) svolge i compiti attribuiti alla sua competenza dai regolamenti tecnici e gare e campionati;
- i) esprime il parere tecnico sulle sedi di svolgimento dei campionati.

## **ART. 82 - I COMMISSARI TECNICI**

1. I Commissari Tecnici sono nominati dal Consiglio Federale e possono essere chiamati a comporre le Commissioni di Settore.

2. Il Consiglio Federale può nominare un Commissario Tecnico, per ciascun settore di attività e per ciascuna squadra, seniores, juniores, giovanile, ecc.
3. I compiti del Commissario Tecnico sono:
  - a) proporre alle Commissioni di Settore i programmi di attività delle nazionali ai quali sono addetti;
  - b) convocare gli atleti designati per la partecipazione ai raduni di preparazione;
  - c) proporre al Consiglio Federale i nominativi degli atleti che compongono le rappresentative di propria competenza;
  - d) proporre annualmente al Consiglio Federale i nominativi degli atleti azzurri da segnalare al C.O.N.I. ed alla Sportass;
  - e) svolgere ogni altro compito di materia tecnica che dovesse essere loro affidata dal Consiglio Federale.

### **ART. 83 - LA COMMISSIONE MEDICA FEDERALE**

1. La Commissione Medica è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente e da un Medico per settore.
2. I compiti della Commissione Medica sono:
  - a) coordinare l'attività sanitaria comune ai settori;
  - b) promuovere studi e ricerche di carattere scientifico;
  - c) coordinare l'attività dei Medici di settore;
  - d) svolgere qualsiasi altro compito di natura sanitaria previsto per legge o su incarico del Consiglio Federale.
3. Il Presidente deve essere specialista in medicina dello sport ed essere iscritto, quale socio ordinario, alla Federazione Medico Sportiva Italiana.

#### **ART. 84 - I MEDICI DI SETTORE**

1. Per ciascun settore, Pattinaggio Artistico, Corsa e Hockey, il Consiglio Federale nomina uno o più Medici.
2. I Medici di settore devono essere scelti tra i soci ordinari o aggregati della Federazione Medico Sportiva Italiana.
3. I compiti dei Medici di settore sono:
  - a) predisporre i controlli medici per gli atleti di interesse nazionale;
  - b) seguire la preparazione degli atleti, in collaborazione con i tecnici designati;
  - c) fornire l'assistenza sanitaria alle squadre alle quali sono addetti.

#### **ART. 85 - LA COMMISSIONE ANTIDOPING**

1. La Commissione Federale Antidoping è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente e da tre membri, uno per ciascun settore.  
Il Presidente deve essere specialista in medicina dello sport ed essere iscritto, quale socio ordinario, alla Federazione Medico Sportiva Italiana.  
I membri devono essere medici scelti tra i soci ordinari o aggregati della Federazione Medico Sportiva Italiana.
2. La Commissione Federale Antidoping programma autonomamente i controlli antidoping previsti dal Regolamento Antidoping.
3. Cura l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze e dei metodi vietati secondo le indicazioni del C.O.N.I., della F.I.R.S. e della W.A.D.A.
4. Provvede alla realizzazione di programmi informativi per la lotta al doping.

## **ART. 86 - LA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA – C.T.A.**

1. La Commissione Ufficiali di Gara (C.T.A.) è un organismo tecnico della F.I.H.P.-
2. La Commissione è composta da un Presidente e da tre membri, uno per ciascun settore, nominati dal Consiglio Federale, che ne costituiscono la Giunta Esecutiva.
3. I compiti del C.T.A. sono quelli di reclutare, formare, aggiornare e gestire gli Ufficiali di Gara della F.I.H.P. Le relative norme e procedure sono emanate da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I.-
4. Per il raggiungimento dei propri fini, il C.T.A. può avvalersi di sezioni zonali appositamente costituite dal Consiglio Federale.

## **ART. 87 - SCUOLA ITALIANA PATTINAGGIO A ROTELLE**

1. La Scuola Italiana di Pattinaggio a Rotelle (S.I.P.aR.) è un organismo tecnico della F.I.H.P. il cui compito è quello di provvedere alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento degli insegnanti tecnici di pattinaggio, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Federale.
2. La gestione tecnica della S.I.P.aR. è affidata ad un Comitato costituito da un Coordinatore e da tre Responsabili di specialità, nominati annualmente dal Consiglio Federale.
3. I compiti della S.I.P.aR. sono:
  - a) sottoporre annualmente al Consiglio Federale il programma dell'attività;
  - b) predisporre i programmi didattici per i corsi di qualificazione ed aggiornamento riservati ai tecnici;
  - c) promuovere la redazione di supporti didattici da utilizzare durante lo svolgimento di corsi tecnici;
  - d) proporre al Consiglio Federale i programmi delle attività della Scuola per la relativa approvazione.

## SEZIONE IV

### ALTRI ORGANISMI

#### CAPO I

#### LA SEGRETERIA FEDERALE

##### ART. 88 - COMPITI E FUNZIONI

1. La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti le attività della Federazione e dare esecuzione alle deliberazioni degli organi federali.
2. La Segreteria è retta da un Segretario Generale che, nominato dal C.O.N.I., è responsabile del suo funzionamento ed ha la sorveglianza sul personale addetto, che dipende gerarchicamente da lui in base alle norme vigenti.
3. Il Segretario Generale assiste, nella sua qualità, alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, curando la redazione e la custodia dei relativi verbali.  
Egli ha, altresì, la facoltà di assistere a tutte le riunioni federali.

#### CAPO II

#### LEGA HOCKEY

##### ART. 89 - COMPETENZE

1. Il Consiglio Federale, con apposita delibera, potrà definire le funzioni ed i compiti che intende affidare alla Lega con riguardo:
  - a) all'organizzazione dei campionati di hockey pista della serie A1 e A2, eccetto le competenze esclusive della F.I.H.P. quali elencate nell'art. 77 dello Statuto;
  - b) alla elaborazione informatica dei calendari dei richiamati campionati, della gestione, dell'informazione di dati e notizie riguardanti dette manifestazioni e della elaborazione di ogni dato statistico utile per la puntuale conoscenza dei programmi nell'ambito dell'hockey, elaborazione che potrà anche riguardare altri campionati o manifestazioni federali;

- c) ai servizi occorrenti alla Federazione per la diffusione attraverso i mass-media delle attività e manifestazioni sportive Federali.
2. Gli incarichi previsti al comma precedente saranno affidati alla Lega sulla base di apposite convenzioni che non potranno avere, comunque, durata superiore al quadriennio olimpico.

### CAPO III

#### LA CONSULTA NAZIONALE

##### ART. 90 - FINALITA' E FUNZIONAMENTO

1. La Consulta Nazionale, con i compiti e la composizione di cui agli artt. 71 e 72 dello Statuto, formula, nelle materie stabilite sullo stesso articolo, pareri obbligatori ma non vincolanti.
2. Le riunioni della Consulta, purché regolarmente convocate, sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.
3. I pareri sono resi per iscritto e sottoposti alla valutazione del Consiglio Federale.
4. Le proposte ed i pareri sono formulati a maggioranza dai presenti.

#### DISPOSIZIONE FINALE

##### ART. 91 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

## **INDICE**

TITOLO I -	NORME GENERALI	
	ART. 1 – COSTITUZIONE.....	pag. 1
	ART. 2 – SCOPI.....	pag. 1
	ART. 3 – ORGANIZZAZIONE.....	pag. 1
	ART. 4 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	pag. 2
	ART. 5 – DECADENZA.....	pag. 2
TITOLO II -	I SOGGETTI	
	CAPO I – LE SOCIETA’	
	ART. 6 – RICONOSCIMENTO SPORTIVO ED AFFILIAZIONE –	
	REQUISITI.....	pag. 3
	ART. 7 – MODALITA’ E PROCEDURE DI AFFILIAZIONE	
	E RIAFFILIAZIONE.....	pag. 3
	ART. 8 - TERMINI.....	pag. 5
	ART. 9 - FUSIONI .....	pag. 5
	ART. 10 - VARIAZIONI .....	pag. 6
	ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETA’ .....	pag. 6
	ART. 12 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FIHP .....	pag. 7
	CAPO II – I TESSERATI	
	ART. 13 - GENERALITA’ .....	pag. 9
	ART. 14 - TESSERAMENTO DEGLI ATLETI .....	pag. 9
	ART. 15 – PRIMO TESSERAMENTO DEGLI ATLETI .....	pag. 10
	ART. 16 - RINNOVO DEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI .....	pag. 10
	ART. 17 - TESSERAMENTO DI ATLETI CITTADINI STRANIERI E DI	
	ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONI STRANIERE .....	pag. 11
	ART. 18 - TESSERAMENTO DEGLI ATLETI DEL SETTORE HOCKEY	
	PER SOCIETA’ ESTERE .....	pag. 12
	ART. 19 – TESSERAMENTO DEGLI ATLETI “AZZURRI” .....	pag. 12
	ART. 20 – DIVIETO DI TESSERAMENTI DUPLICI .....	pag. 13
	ART. 21 – CATEGORIE DEGLI ATLETI .....	pag. 13
	ART. 22 – QUOTE DI TESSERAMENTO .....	pag. 14
	ART. 23 – TRASFERIMENTI DI ATLETI .....	pag. 14
	ART. 24 – PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA ...	pag. 15
	ART. 25 – MODALITA’ DI CALCOLO DEL PREMIO DI	
	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA.....	pag. 15



ART. 26 – SCIoglimento DEL VINCOLO .....	pag. 17
ART. 27 – DECADENZA DEL VINCOLO .....	pag. 19
ART. 28 – AMATORI .....	pag. 20
ART. 29 – ALTRI TESSERATI – TESSERAMENTO .....	pag. 20

### TITOLO III – LA STRUTTURA

#### SEZIONE I – ORGANI CENTRALI

##### CAPO I – GENERALITA’

ART. 30 - FUNZIONI .....	pag. 21
--------------------------	---------

##### CAPO II – L’ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 31 - NORME GENERALI .....	pag. 22
ART. 32- REGOLARITA’ DI COSTITUZIONE .....	pag. 22
ART. 33 - INDIZIONE E PUBBLICITA’ .....	pag. 22
ART. 34- CONVOCAZIONE .....	pag. 23
ART. 35- ORDINE DEL GIORNO .....	pag. 23
ART. 36- APERTURA DELLE ASSEMBLEE .....	pag. 23
ART. 37- IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA .....	pag. 24
ART. 38- COMMISSIONE VERIFICA POTERI .....	pag. 25
ART. 39- COMMISSIONE DI SCRUTINIO .....	pag. 27
ART. 40- VOTAZIONI .....	pag. 27
ART. 41- VERBALE DELL’ASSEMBLEA .....	pag. 28
ART. 42 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI FED.LI.....	pag. 28
ART. 43 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI	
IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI .....	pag. 29
ART. 44 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEI COMPONENTI DELLA	
CORTE FEDERALE E CANDIDATURE .....	pag. 29
ART. 45 – RISULTATI .....	pag. 30
ART. 46 – CANDIDATURE .....	pag. 30
ART. 47 – FORMAZIONE DELLE LISTE .....	pag. 31
ART. 48 – RICORSI PER OMESSA O ERRATA ATTRIBUZIONE	
DEI VOTI.....	pag. 31

##### CAPO III – IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 49 - ELEZIONE .....	pag. 32
ART. 50 - ATTRIBUZIONI E COMPITI .....	pag. 32
ART. 51 - ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO .....	pag. 33
ART. 52 - IMPEDIMENTO DEFINITIVO O DIMISSIONI .....	pag. 33

#### CAPO IV – IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 53 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE .....	pag. 33
ART. 54 - FUNZIONAMENTO .....	pag. 34
ART. 55 - RIUNIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE .....	pag. 35
ART. 56 - ATTRIBUZIONI .....	pag. 35
ART. 57 - PUBBLICITA' DELLE DELIBERE .....	pag. 36
ART. 58 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO FEDERALE .....	pag. 36

#### CAPO V – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 59 - COMPOSIZIONE .....	pag. 37
ART. 60 - ATTRIBUZIONI E DELIBERAZIONI .....	pag. 37

#### CAPO VI – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ART. 61 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA .....	pag. 38
ART. 62 - INCOMPATIBILITA' .....	pag. 38
ART. 63 - CESSAZIONE DALLA CARICA .....	pag. 38
ART. 64 - ATTRIBUZIONI E COMPITI .....	pag. 39
ART. 65 - FUNZIONAMENTO .....	pag. 40

### SEZIONE II – ORGANI PERIFERICI

#### CAPO I – COMITATO REGIONALE

ART. 66 - GENERALITA' .....	pag. 40
-----------------------------	---------

#### CAPO II – ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 67- NORME DI RIFERIMENTO E COMPITI .....	pag. 41
---	---------

#### CAPO III – IL PRESIDENTE REGIONALE

ART. 68 – FUNZIONI E COMPITI .....	pag. 42
------------------------------------	---------

#### CAPO IV – IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 69 - COMPOSIZIONE .....	pag. 42
ART. 70 - COMPITI .....	pag. 42
ART. 71 - FUNZIONAMENTO .....	pag. 43

#### CAPO V – DELEGATI REGIONALI

ART. 72 - NOMINA E COMPITI .....	pag. 44
----------------------------------	---------

CAPO VI – COMITATI PROVINCIALI	
ART. 73 - GENERALITA' .....	pag. 44
CAPO VII – ASSEMBLEA PROVINCIALE	
ART. 74 - NORME DI RIFERIMENTO .....	pag. 45
ART. 75 - COMPITI .....	pag. 45
CAPO VIII – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	
ART. 76 - COMPITI .....	pag. 46
CAPO IX – IL CONSIGLIO PROVINCIALE	
ART. 77 - COMPOSIZIONE – COMPITI E FUNZIONAMENTO .....	pag. 46
CAPO X – DELEGATI PROVINCIALI	
ART. 78 - NOMINA E COMPITI .....	pag. 48
SEZIONE III – ORGANISMI TECNICI DI SETTORE	
CAPO I – SETTORI DI SPECIALITA'	
ART. 79 - GENERALITA' .....	pag. 49
CAPO II – COMMISSIONI DI SETTORE	
ART. 80 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE .....	pag. 49
ART. 81 - FINALITA' E ATTRIBUZIONI .....	pag. 49
ART. 82 - I COMMISSARI TECNICI .....	pag. 50
ART. 83 - LA COMMISSIONE MEDICA FEDERALE .....	pag. 51
ART. 84 - I MEDICI DI SETTORE .....	pag. 52
ART. 85 - LA COMMISSIONE ANTIDOPING .....	pag. 52
ART. 86 – LA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA (C.T.A.).....	pag. 53
ART. 87 - SCUOLA ITALIANA PATTINAGGIO A ROTELLE .....	pag. 53
SEZIONE IV – ALTRI ORGANISMI	
CAPO I – LA SEGRETERIA FEDERALE	
ART. 88 - COMPITI E FUNZIONI .....	pag. 54
CAPO II – LEGA HOCKEY	
ART. 89 - COMPETENZE .....	pag. 54

CAPO III – LA CONSULTA NAZIONALE

ART. 90 - FINALITA' E FUNZIONAMENTO ..... pag. 55

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 91 - ENTRATA IN VIGORE ..... pag. 55